

## CONVENZIONE SOLAS E MASSA LORDA VERIFICATA (VGM): NUOVA CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Con la Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 133/2017 del 5 giugno 2017<sup>1</sup> il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto è ritornato sul tema della Massa Lorda Verificata del container (Verified Gross Mass - VGM) già affrontato lo scorso anno in occasione della modifica della Convention for the Safety of Life At Sea (SOLAS – Convenzione volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile con riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare) che introdusse l'obbligo di fornire il peso verificato del container quale condizione per il caricamento dello stesso a bordo della nave<sup>2</sup>.

La Circolare in parola, che abroga la Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 125/2016 del 31 maggio 2016<sup>3</sup>, reca alcune novità/precisazioni:

- specifica che gli «**strumenti regolamentari**» da usare per la pesatura sono quelli in possesso della relativa omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi della sottototata normativa:
- a) Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e s.m.i. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE;
  - b) Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e s.m.i. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE;
  - c) Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e s.m.i. «Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare» applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.

Le disposizioni transitorie che consentivano l'uso di strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari non sono più applicabili dall'1.7.2017.

- cita, a titolo di esempio, che rientrano nel **Metodo 1** (pesatura di un container già riempito, chiuso e sigillato) per ottenere la VGM del container:
- a) la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475<sup>4</sup> (determinazione della

<sup>1</sup> disponibile al link <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/circolare%20vgm%20protocollata.pdf>

<sup>2</sup> v. nostro approfondimento nel Notiziario Apindustria n.6 del 15.6.2016 [http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5701:novita-per-le-spedizioni-internazionali-via-mare-obbligo-di-pesatura-dei-container-a-partire-dal-1-luglio-2016&catid=746&Itemid=300688](http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5701:novita-per-le-spedizioni-internazionali-via-mare-obbligo-di-pesatura-dei-container-a-partire-dal-1-luglio-2016&catid=746&Itemid=300688)

<sup>3</sup> disponibile al link <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/CIRCOLARE%20125%20PROTOCOLLATA.pdf>

<sup>4</sup> PAR. 11 CONTAINERS ON ROAD VEHICLES

11.1 IF THE VERIFIED GROSS MASS OF A PACKED CONTAINER IS OBTAINED BY WEIGHING THE CONTAINER WHILE IT IS ON A ROAD VEHICLE, (E.G. CHASSIS OR TRAILER), THE TARE MASS OF THE ROAD VEHICLE (AND, WHERE APPLICABLE, THE TRACTOR) SHOULD BE SUBTRACTED TO OBTAIN THE VERIFIED GROSS MASS OF THE PACKED CONTAINER. THE SUBTRACTION SHOULD REFLECT THE TARE MASS OF THE ROAD VEHICLE (AND, WHERE APPLICABLE, THE TRACTOR) AS INDICATED IN THEIR REGISTRATION DOCUMENTS AS ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE WHERE THESE ASSETS ARE REGISTERED. THE MASS OF ANY FUEL IN THE TANK OF THE TRACTOR SHOULD ALSO BE SUBTRACTED.

a cura di Elena Fassa  
dell'Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – [estero@apindustria.vi.it](mailto:estero@apindustria.vi.it)

---

VGM di un container pieno a bordo di un veicolo: dal peso lordo occorre sottrarre la tara del veicolo (e, laddove applicabile la motrice), quale indicata nel libretto, e il peso del combustibile contenuto nel serbatoio del veicolo);

- b) la pesatura veicolo + container (vuoto all'ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta dello stesso);
- c) rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
- d) tank container e flexitank.

I ipotesi diverse rispetto a quelle sopra prospettate, possono essere esposte a [ufficio2.reparto6@mit.gov.it](mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it), per le opportune valutazioni.

- contiene un **facsimile di DICHIARAZIONE VGM – SHIPPING DOCUMENT<sup>5</sup>**, cioè del documento originato dallo shipper o da persona autorizzata per comunicare il dato VGM del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista del porto.  
È suggerito l'uso di tale documento, ancorché non obbligatorio.

Il dato VGM deve essere conservato dalle parti coinvolte (shipper, nave, terminalista) fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.

- ricorda che il **sogetto giuridico che ha l'onere di documentare la VGM è lo shipper**, così come definito al punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475<sup>6</sup>.  
In capo a tale soggetto ricade la responsabilità di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto. Preme precisare che lo shipper deve documentare e comunicare la VGM solo in base alle modalità previste dalla circolare in parola (non sono ammesse dichiarazioni generiche).  
È, invece, responsabilità del vettore marittimo passare l'informazione relativa alla VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo.
- riconosce lo **status di AEO** (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato, come definito dalla normativa doganale UE) **quale elemento di facilitazione per l'accesso al Metodo 2** (pesatura dei singoli colli-carico da sommare ai materiali di rizzaggio, di imballaggio e alla tara) ai fini dell'attestazione della VGM del container.

In particolare:

- le imprese che intendono utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno farlo esclusivamente dotandosi di un sistema di gestione per la qualità nel quale dovrà essere inserito anche il processo di pesatura (v.

---

11.2 IF TWO PACKED CONTAINERS ON A ROAD VEHICLE ARE TO BE WEIGHED, THEIR GROSS MASS SHOULD BE DETERMINED BY WEIGHING EACH CONTAINER SEPARATELY. SIMPLY DIVIDING THE TOTAL GROSS MASS OF THE TWO CONTAINERS BY TWO AFTER SUBTRACTING THE MASS OF THE ROAD VEHICLE AND THE TRACTOR, WHERE APPLICABLE, WOULD NOT PRODUCE AN ACCURATE VERIFIED GROSS MASS FOR EACH CONTAINER, AND SHOULD NOT BE ALLOWED.

<sup>5</sup> v. "Annesso" alla Circolare "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n. 133/2017 del 5 giugno 2017

<sup>6</sup> 2.1.12 SHIPPER MEANS A LEGAL ENTITY OR PERSON NAMED ON THE BILL OF LADING OR SEA WAYBILL OR EQUIVALENT MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT (E.G. "THROUGH" BILL OF LADING) AS SHIPPER AND/OR WHO (OR IN WHOSE NAME OR ON WHOSE BEHALF) A CONTRACT OF CARRIAGE HAS BEEN CONCLUDED WITH A SHIPPING COMPANY.

---

punto 4.1 e punto 4.3. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del 5.5.2016<sup>7</sup>);

- i titolari di autorizzazione AEO, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, potranno continuare ad utilizzare tale metodo a condizione che siano in possesso di procedure aziendali per lo svolgimento delle attività di pesatura (v. punto 4.3. delle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 447/2016 del 5.5.2016<sup>7</sup>)

**Lo shipper che intenda pesare attraverso il Metodo 2, deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3ª del 6° Reparto via pec ([cqcp@pec.mit.gov.it](mailto:cqcp@pec.mit.gov.it)).**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, controlli presso i siti al fine di verificare la corretta applicazione del metodo 2.

- conferma che il **valore di tolleranza** da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è per ciascun container pari al  $\pm 3\%$  della VGM dichiarata nello Shipping Document.
- indica le **sanzioni**<sup>8</sup>: ogni **riscontrata mendacità**<sup>9</sup> nei dati riportati nella DICHIARAZIONE VGM – SHIPPING DOCUMENT potrà essere considerata, qualora se ne verificano le condizioni, **elemento penalmente rilevante a carico dello shipper**. Lo stesso nel caso in cui lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, [e.fassa@apindustria.vi.it](mailto:e.fassa@apindustria.vi.it)

---

<sup>7</sup> consultabile al link [http://www.apindustria.vi.it/images/articoli\\_web/notiziario/16\\_06\\_eNot\\_SOLAS\\_-\\_Decreto\\_Dirigenziale\\_447-2016.pdf](http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/notiziario/16_06_eNot_SOLAS_-_Decreto_Dirigenziale_447-2016.pdf)

<sup>8</sup> C. SANZIONI

SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA SPECIFICO O PIÙ GRAVE REATO, OGNI RISCONTRATA MENDACITÀ NEI DATI RIPORTATI NELLO SHIPPING DOCUMENT (DICHIARAZIONE VGM) POTRÀ ESSERE CONSIDERATA, QUALORA SE NE VERIFICANO LE CONDIZIONI, ELEMENTO PENALMENTE RILEVANTE A CARICO DELLO SHIPPER AI SENSI DELL'ARTICOLO 483 DEL CODICE PENALE; NEL CASO LO SHIPPING DOCUMENT SIA STATO COMPILATO SOLO PARZIALMENTE MA CONTENGA COMUNQUE IL DATO VGM POTRÀ TROVARE APPLICAZIONE IL DISPOSTO DALL'ART.

1231 COD. NAV. NEL CASO DI IMBARCO DI UN CONTENITORE PRIVO DI VGM, A CARICO DEL COMANDANTE DELLA NAVE SI PROCEDERÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 1231 COD.NAV., IN CONCORSO CON GLI ALTRI ATTORI DELL'OPERAZIONE, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1215 COD.NAV. QUALORA DALL'AVVENUTO IMBARCO DEL CONTENITORE SI RILEVI UNA COMPROMISSIONE DELLA NAVIGABILITÀ DELLA NAVE.

<sup>9</sup> non sono da considerarsi dichiarazioni mendaci i casi in cui il peso accertato in sede di controlli e verifiche dopo la pesatura, rientri nel limite di tolleranza del 3%

---

**a cura di Elena Fassa**  
**dell'Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – [estero@apindustria.vi.it](mailto:estero@apindustria.vi.it)**